

CAMERA DEI DEPUTATI N. 431

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati COSTAMAGNA e MAGGIONI

Presentata il 17 settembre 1976

Provvidenze in favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici, ex combattenti, mutilati, invalidi di guerra, partigiani, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerra o per cause di guerra e profughi per il trattato di pace e categorie equiparate

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 24 maggio 1970, n. 336, riguardante le provvidenze in favore dei dipendenti civili dello Stato, enti pubblici, ex combattenti, mutilati, invalidi di guerra, partigiani, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerra o per cause di guerra e profughi per il trattato di pace e categorie equiparate, si concreta nel richiedere, una volta sola, nella carriera, la valutazione di due anni ai fini degli aumenti periodici e del conferimento della classe di stipendio, più agevolazioni alla cessazione del rapporto di lavoro.

Un parere del Consiglio di Stato (protocollo 70650/45906-8-2 del 12 novembre 1970, ha ulteriormente chiarito coloro che debbono essere inseriti nelle « categorie equiparate ».

Molti appartenenti a tali categorie non poterono però fruirne delle suddette provvidenze in quanto non avevano inoltrato domanda al prefetto entro il termine di 1 anno dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (disposto dall'articolo 1 del decreto del Pre-

sidente della Repubblica 4 luglio 1956, numero 1117.

Questo inconveniente fu causato in massima parte dalle forzate peregrinazioni belliche che avevano impedito il normale proseguimento degli studi e il conseguente inserimento nell'ambiente di lavoro.

Grande fu la sperequazione nella categoria, in special modo tra i profughi interni per la limitazione posta al diritto, dal decreto su menzionato.

Tale limitazione che allora era avvalorata da immediata utilizzazione di sussidi, rimborsi-viaggio, ricoveri, eccetera, oggi non è più attuale.

Si chiede quindi di rimuovere tale limitazione anche in relazione alle numerose proroghe concesse ai profughi (Venezia Giulia, Libia, eccetera).

Si propone infine al Parlamento di approvare la presente proposta di legge, costituita da un unico articolo che non comporterebbe, inoltre, nuovi stanziamenti di bilancio.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Ai sensi dell'articolo 1, n. 4, della legge 4 marzo 1952, n. 137, che regola la materia concernente i profughi da zone nel territorio nazionale, colpite dalla guerra, il termine di presentazione per le domande per l'accertamento della qualifica di profugo previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117, è prorogato fino a 2 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e vale a tutti gli effetti per il godimento delle provvidenze previste dalle vigenti leggi.